

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DELL'11 FEBBRAIO 1949

(4^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di leggi:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un tributo straordinario all'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano » (N. 226) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 14 e <i>passim</i>
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15 e <i>passim</i>
RUSSO, <i>relatore</i>	14 » »
LOCATELLI	14 » »
TONELLO	14 » »
MERLIN Angelina	14 » »
BANFI	14 » »
BUONOCORE	15 » »

« Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano) » (N. 227) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	16 e <i>passim</i>
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	19 e <i>passim</i>

RUSSO, <i>relatore</i>	Pag. 16 e <i>passim</i>
BANFI	17 » »
LOCATELLI	18 » »
MERLIN Angelina	18 » »
BUONOCORE	20 » »
MAGRI	20 » »
LOVERA	22 » »
GIARDINA	25 » »
TONELLO	27 » »
TOSATTI	27 » »
DEL SECOLO	18 » »

« Abrogazione dell'articolo 171 del Testo Unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero » (N. 245-Urgenza):

PRESIDENTE	30 e <i>passim</i>
PERRONE CAPANO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	36 e <i>passim</i>
GIARDINA, <i>relatore</i>	33 » »
BRAITENBERG	30 » »
LOCATELLI	33 » »
TONELLO	33 » »
MERLIN Angelina	34 » »
BANFI	34 » »
TOSATTI	35 » »
LAMBERTI	37 » »
LOVERA	38 » »

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Buonocore, Caristia, Del Secolo, Ferrabino, Giardina, Lamberti, Lazzaro, Locatelli, Lovera, Magri, Menotti, Merlin Angelina, Pennisi di Floristella, Russo, Santonastaso, Tonello, Tosatti e Voccoli.

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

4^a RIUNIONE (11 febbraio 1949)

Discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano » (N. 226). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo „Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano ». (N. 226).

RUSSO, *relatore*. Con il contributo straordinario cui si riferisce il presente disegno di legge si intende risanare il bilancio dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, per l'esercizio dall'aprile 1941 al 31 marzo 1948.

La ragioneria dello Stato ha accertato che il passivo dell'Ente è da attribuirsi non solo agli accresciuti oneri per le nuove tariffe dei salari, stipendi, indennità ecc., ma anche ai mancati conferimenti da parte di Enti che erano tenuti a dare contributi, e che non hanno potuto fare onore ai loro impegni a causa dei bilanci deficitari. Altra causa del dissesto è da ricercarsi in quel male generale che è la svalutazione della moneta.

Il contributo di 11 milioni, a carattere straordinario, è iscritto nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1948-49. Non resta che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare la concessione di questo contributo a cui questo Ente ha diritto per istituzione, come la Biennale di Arte figurativa di Venezia. Queste due Mostre, unitamente alla Biennale romana, costituiscono le esposizioni più importanti di arte del nostro Paese, le quali riescono ad appassionare non solo i nostri ambienti artistici ma quelli di tutto il mondo civile.

LOCATELLI. Mi associo a quanto ha detto il relatore. Fin da quando sono stato assessore del Comune di Milano, so quale opera magnifica di propaganda svolge la Triennale. Quindi l'aiuto che le si dà non è soltanto

necessario, ma doveroso, perchè la Triennale deve vivere e deve allargare sempre più la sua sfera di azione.

TONELLO. Poichè qui si parla di *deficit* dei precedenti bilanci, non c'è luogo a discussione trattandosi di mettere in regola una organizzazione che sta a cuore a tutti gli italiani. Si sarebbe potuto discutere se si fosse trattato di stabilire la quota da pagare da ora in poi, in sede di impostazione ordinaria del bilancio.

MERLIN ANGELINA. Do senz'altro la mia adesione per l'approvazione del disegno di legge. Però, io che ho visitato le Triennali di Milano fin da quando avevano luogo a Monza, ho rilevato un fatto. È chiaro che le Triennali giovano all'incremento turistico della città che le ospita, e possono costituire un incoraggiamento ai giovani artisti e a tutti coloro che si interessano anche di altre cose oltre che di arte poichè vi si espongono mobili ed altri prodotti industriali. Però vorrei che da parte dello Stato, il quale dà aiuti finanziari, e più precisamente da parte del Ministero della pubblica istruzione da cui queste esposizioni in qualche modo dipendono, ci fosse un maggior controllo in modo da evitare che siano esposte al pubblico delle opere che costituiscano delle vere mostruosità dal punto di vista artistico.

Non voglio dire che lo Stato debba creare un'arte ufficiale, ma solo che deve badare a che l'arte non venga vilipesa.

BANFI. A proposito di questa osservazione, la quale fa eco ad analoghe osservazioni già fatte nei riguardi della Biennale, vorrei mettere in rilievo che la Triennale ha precisamente la funzione di portare dinanzi al pubblico ed agli acquirenti tutto ciò che si fa di nuovo nel campo dell'arredamento, e che può avere una ragione artistica, o tecnica, o di moda, e magari costituisce un semplice tentativo. In sostanza la funzione della Triennale è di offrire un panorama di quanto si viene facendo per la costruzione di cose ai fini dell'arte e della comodità. Perciò una limitazione dei suoi criteri di scelta, che suonasse come una direzione artistica da parte dello Stato in un senso determinato, non avrebbe ragione di essere. Si deve tener conto del fatto che la Triennale si è fatta iniziatrice di un quar-

tiere sperimentale, in cui si sono venuti creando degli edifici e degli arredamenti che sono il frutto di una serie lodevole di iniziative diverse. È proprio lì che, di fronte al pubblico, da un lato, ed ai creatori e ai lavoratori, dall'altro, si fa il vaglio di ciò che vale e ciò che non vale, delle cose artistiche e che hanno un valore artistico e di quelle che non lo hanno. Io credo che proprio in questo modo la Triennale viene ad essere una palestra tra le più importanti per il giudizio di quell'arte che è legata alla funzionalità delle cose.

Quindi, senza escludere che il Ministero della pubblica istruzione, e in genere il Governo, debbano intervenire per vigilare che l'uso delle somme fornite dallo Stato corrisponda agli indirizzi stabiliti, non vedo come si potrebbe giustificare un intervento statale il quale implicasse un giudizio di merito su criteri artistici che spettano soltanto alla direzione della Triennale.

MERLIN ANGELINA. Volevo dire che il Ministero dovrebbe porre delle limitazioni semplicemente come una salvaguardia perchè la Triennale non diventi il Museo degli orrori. Questo soltanto era il significato delle mie parole.

TONELLO. Sono assolutamente contrario a che lo Stato eserciti un controllo sull'attività della Triennale. Essa ha una giuria che deve assolutamente essere libera. Nel 1919 io feci parte della Commissione per la difesa dei professori, in cui c'era una corrente ostilissima verso i liberi docenti. Io dissi: « Perchè volete limitare, coartare la libera docenza? Disciplinatela magari; ma tenete conto del fatto che dai liberi docenti vengono quasi sempre le dottrine nuove, perchè i vecchi professori titolari difficilmente cambiano le loro opinioni ». La stessa cosa avviene nel campo dell'arte. Neanche a me piacciono gli sgorbi; ma può darsi che da quegli sgorbi esca fuori qualcosa di buono. Ricordo che, quando sorsero i primi impressionisti, si scatenò contro di loro l'ira di Dio. Pochi anni dopo abbiamo visto che l'arte dell'impressionismo è diventata una delle glorie del nostro Paese. Non facciamo dunque giudizi prematuri. Lasciamo che le giurie, le quali sono secondo me le sole competenti, giudichino liberamente; e noi diamo i contributi che possiamo dare per la buona riuscita delle esposizioni.

RUSSO, *relatore*. Mi associo pienamente ai concetti per la libertà delle manifestazioni artistiche, espressi dall'onorevole Tonello. Dico questo come senatore e come pittore. Ogni artista ha il diritto di dire la sua parola con piena coscienza e con consapevolezza di intenti. La giuria eserciti il suo controllo; qualche volta essa può anche sbagliare, ma l'opera che ha in sé una vitalità è destinata a sopravvivere. Giustamente l'onorevole Tonello dice che noi abbiamo levato scalpore per gli impressionisti, e adesso le loro opere ci hanno riempito di ammirazione alla Biennale veneziana. Le opere di Cézanne furono sempre escluse dai *salons* parigini, ed ora il mondo guarda ad esse e a quelle di altri impressionisti come ad una Bibbia dell'arte. È giusta l'ansia di vedere delle cose belle: l'anima italiana desidera le cose belle. Ma la critica ed il tempo spazzano via le manifestazioni non riuscite, ed accettano quelle che hanno in sé qualche lievito di vita.

BUONOCORE. Il principio della libertà nell'arte è ormai acquisito, e non può subire nè attenuazioni nè degenerazioni, tanto più che è un principio sancito nella Costituzione.

Noi per 23 anni abbiamo assistito a forme di arte falsa, in quanto tutte le manifestazioni artistiche dovettero obbedire a dei principi che abbiamo sempre deplorato. Oggi, in regime di libertà, vogliamo affermare il principio che tutti possono cimentarsi e mostrare la loro genialità anche con innovazioni. Sarà il pubblico che giudicherà, non solo le giurie e i critici, perchè soltanto in questo modo si potranno avere manifestazioni sempre nuove che rappresentino la genialità dell'Italia e del suo popolo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire ben poche cose. Il contributo è stato richiesto non già per sopperire a difetti di amministrazione, ma per venire incontro a cause che si riferiscono alla situazione generale, come appunto aumenti di stipendi al personale, mancati conferimenti di contributi da parte di Enti ecc. Per queste ragioni il Governo ha creduto e crede doverosa la prestazione di questo contributo e chiede che il Senato, come già la Camera dei Deputati, dia il suo alto assenso.

Quanto al controllo richiesto dalla onorevole Merlin, non ho nessuna difficoltà a dichiarare a nome del Ministero della pubblica istruzione che questo Ministero esercita ed eserciterà il controllo sulla Triennale come sulle altre manifestazioni del genere, ben si intende nei limiti posti dalla legge. Per quanto si attiene al merito, come diciamo noi avvocati, al contenuto delle esposizioni, bisogna rimettersi al giudizio della giuria eletta regolarmente e composta di tecnici, chiamata per l'appunto a consentire che trovino ospitalità in queste manifestazioni artistiche tutte le espressioni dell'arte che è libera e varia e che molte volte, come accade appunto in questo periodo della vita dell'umanità, assume aspetti che sembrano aberranti di fronte ai principi tradizionali, e che poi man mano si consolidano e si affermano come spontanee manifestazioni di arte autentica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, informo che il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della Commissione permanente di Finanza e Tesoro, e do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

È concesso all'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano un contributo straordinario di lire undici milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49.

Lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nella legge, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BUONOCORE. Poichè è stato accennato il desidero che la spesa per questo Ente autonomo venga continuata, io vorrei chiedere ai colleghi se non sia il caso di esprimere un voto in questo senso, chiedendo cioè che nei futuri bilanci venga stanziata una spesa adeguata perchè questo Ente autonomo possa rispondere alle sue finalità.

RUSSO, *relatore*. Il Ministero dell'istruzione pubblica è tenuto a dare un contributo all'ente autonomo.

BUONOCORE. Ma è indicato nel bilancio?

RUSSO, *relatore*. No, pare che non sia indicato. Siccome però un contributo simile è stato posto in bilancio per la Biennale, anch'io esprimo il desidero che nei prossimi bilanci venga stanziato un contributo per le manifestazioni e l'attività di questo Ente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti, dietro proposta del senatore Buonocore, questo voto da indirizzarsi al Ministero dell'Istruzione pubblica perchè vengano stanziate nei futuri bilanci spese adeguate alle finalità dell'Ente autonomo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna" (Triennale di Milano)** » (numero 227). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riorganizzazione dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna." (Triennale di Milano) » (n. 227).

RUSSO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io mi permetto di far notare che il programma di questa mostra, come ha già osservato l'illu-

stre nostro collega senatore Banfi, non è soltanto quello di esporre delle opere di carattere figurativo, ma è rivolto in special modo all'architettura, e le arti figurative sono prese in considerazione soltanto in quanto servono alla decorazione dei nuovi ambienti che la genialità moderna intende creare. L'Ente autonomo ha insomma — direi così — degli scopi pratici, e mira alla ricostruzione perchè si interessa di problemi squisitamente architettonici, tanto è vero che è al suo studio un progetto per la creazione di un quartiere sperimentale.

Fin dal 1931 fu istituita questa Triennale, che — come ha rilevato l'onorevole Merlin — si ricollega all'opera « Umanitaria » di Villa Reale a Monza. L'Ente ebbe poi dei ritocchi con un decreto del 1938. Ultimamente, a causa dell'emergenza e dei disastri bellici, l'Ente ha avuto un regime commissariale. Ora si sente il bisogno di dargli un'amministrazione regolare, la quale si adegui alle nuove esigenze democratiche e si intoni alle finalità stesse dell'Ente. Per queste ragioni si è proceduto alla stesura di questo progetto che intende non interamente rimaneggiare, ma perfezionare l'intero apparato normativo che regola la vita dell'Ente stesso.

Entrando nell'esame del disegno di legge dirò brevemente che l'articolo 1 stabilisce che questo Ente curi le esposizioni triennali e stabilisce inoltre — cosa molto importante — l'esistenza di un Centro studi Triennale di Milano che si interessi di promuovere la vita di scuole artigianali industriali e di architettura moderna. Questo è un fatto veramente nuovo e veramente importante. Gli studi architettonici si interessano del quartiere sperimentale architettonico di Milano. La sede è a Palazzo dell'Arte, che fu già sede della fondazione Bernocchi. Nell'articolo 2 sono indicati gli organi amministrativi e gli organi tecnici dell'Ente. Nell'articolo 3 si stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione, formato di 15 membri, di cui 7 designati dal comune di Milano, e di essi uno rappresenta il Centro studi della Triennale di Milano. Gli altri membri sono designati dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, dal Ministero degli esteri (giacchè questa mostra

ha anche carattere internazionale), dal Consiglio nazionale degli ordini degli architetti ed infine dall'organizzazione sindacale degli artigiani e da quella degli artisti. Nell'articolo 4 è detto che il Presidente del Consiglio deve nominare cinque revisori dei Conti, tre ordinari e due supplenti. Dei primi uno è designato dal Ministero dell'istruzione, un altro dal Ministero del tesoro e il terzo dal Comune di Milano, mentre i due supplenti sono designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Comune di Milano. Nell'articolo 5 si stabilisce la redazione di uno statuto dell'Ente, il quale non sarà approvato, come per l'addietro, dal Presidente del Consiglio ma dal Presidente della Repubblica. Questo è un fatto nuovo. L'approvazione del Presidente della Repubblica avverrà su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato. Quindi noi ci dovremo occupare in un secondo tempo dello Statuto dell'Ente, il quale dovrà precisare fra l'altro le funzioni degli organi amministrativi e degli organi tecnici, ai sensi dell'articolo 2.

BANFI. Dovrei, se il Presidente me lo permette, entrare nel merito dei singoli articoli, e ciò anche per abbreviare la discussione.

Io non credo di aver bisogno di illustrare le ragioni per cui l'Umanitaria costituisce un apporto di grande serietà e di grande importanza all'amministrazione della Triennale. L'Umanitaria, nella sua ormai semi-secolare azione di interessamento per l'arte concreta e per tutte le manifestazioni della preparazione professionale, è certamente uno degli Istituti più indicati a fornire direttive pratiche e concrete anche per ciò che riguarda la preparazione dei corsi che dovranno servire alla creazione dei nuovi artisti.

Una seconda cosa volevo far notare, e qui io mi faccio eco del desiderio dell'attuale direzione della Triennale. Essa riguarda alcune modificazioni che apparentemente hanno un carattere puramente formale, ma che vengono incontro alla necessità di maggiormente precisare certi concetti. Nel primo articolo si parla dell'Ente autonomo Esposizione Triennale internazionale delle arti decorative ed

industriali moderne e dell'architettura moderna definendolo, tra parentesi, « Triennale di Milano ». Ora è avvenuto che, dato il nome generico di Triennale di Milano, si sono viste sorgere altre iniziative con il nome di Triennale di Milano, che non avevano nulla a che fare con la vera Triennale di Milano. Per questa ragione la direzione attuale dovrebbe che, per dissipare ogni dubbio ed ogni confusione, invece di « Triennale di Milano » si dicesse « comunemente denominata Triennale di Milano », in modo che il nome di « Triennale di Milano » sia introdotto come rappresentativo dell'unica Triennale, cioè quella dell'Esposizione Triennale Internazionale ecc.

La dizione « comunemente denominata » chiarirebbe senza possibilità di equivoci che, parlando di Triennale di Milano, si parla unicamente di quell'Istituto che « comunemente » è designato col nome di « Triennale di Milano », ma che ha un titolo più ampio.

Più innanzi, al punto terzo dello stesso articolo 1, è designato a sovrintendere alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche edili e architettoniche del quartiere sperimentale modello, il Centro studi. Nella formulazione di questo terzo punto si è dimenticato che il Centro studi non può risolvere i problemi e sovrintendere allo sviluppo delle direttive urbanistiche ecc. Il Centro studi fornisce solo i dati di studio, quindi l'attuale Commissario, e la direzione per lui, domandano che invece della formula « sovrintendere a mezzo del Centro studi Triennale » si usasse questa dizione: « sovrintendere anche a mezzo del Centro studi Triennale ». Quell'« anche » designerebbe che il Centro studi entra a far parte della sovrintendenza per la soluzione dei problemi, ma vi entra a far parte come centro studi e non come organo direttivo e deliberante.

L'attuale direzione desidererebbe che, sempre su questo punto, là dove si dice: « alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano » con maggiore precisione si dicesse « del Quartiere sperimentale modello compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato Q T 8 ».

Questo semplicemente per specificare di che cosa si tratta e per indicare che il quartiere sperimentale è ormai entrato a far parte del piano regolatore e ne costituisce un elemento essenziale.

Così, più innanzi, al termine di questo stesso articolo, dove è detto: « determinate mediante accordi col Comune di Milano, nonchè nel Quartiere sperimentale modello » la direzione desidererebbe che fossero aggiunte le parole « Q T 8 ».

LOCATELLI. Io mi associo completamente a quanto ha detto il collega Banfi. La direzione della Triennale è conosciuta per la sua equanimità; quindi i suoi desideri, secondo me, dovrebbero essere soddisfatti.

DEL SECOLO. Con le modificazioni che si vogliono apportare, il testo del disegno di legge, che ci viene già approvato dalla Camera, dovrebbe essere ad essa rimandato. A questo proposito vorrei far notare che accade sempre che i disegni di legge vengono prima mandati alla Camera dei Deputati, ed al Senato non resta altro che approvare ciò che dalla Camera è stato esaminato, e sanzionato. Ora a me pare che ciò indichi una scarsa considerazione del Senato e, nella specie, della nostra Commissione; e vorrei che il Presidente si facesse eco del nostro desiderio che non tutti i progetti di legge, come si è fatto del resto per le adunanze plenarie, vengano mandati prima alla Camera, ma che ci sia tra Camera e Senato una equa distribuzione.

MERLIN ANGELINA. Si potrebbe stendere un ordine del giorno da indirizzare alla Presidenza del Senato affinché prenda contatto nuovamente e con la Presidenza del Consiglio e con la Presidenza della Camera per meglio regolare la distribuzione dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Un accordo è già intervenuto fra le Presidenze dei due rami del Parlamento e la Presidenza del Consiglio riguardante questa materia. Tale accordo è già entrato in funzione, ma è stato raggiunto in termini generali e non relativamente ai singoli Ministeri. Perciò quello che è stato rilevato dal senatore Del Secolo, se viene riferito al Ministero della pubblica istruzione, è perfettamente vero. Finora tutti i disegni di legge provenienti dal Ministero della pubblica istruzione sono stati presentati prima alla Camera.

Perciò noi potremmo esprimere un voto affinché, nel quadro generale, si tenga conto da parte del Ministero della pubblica istruzione dell'esigenza di una più equa distribuzione dei disegni di legge.

Ritorniamo ora alla discussione del disegno di legge in esame. Chiedo al Sottosegretario per la pubblica istruzione, Perrone-Capano, il suo parere sugli emendamenti proposti alle decisioni della Commissione.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame dei singoli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (« Triennale di Milano »), istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:

1° provvedere all'organizzazione e alla gestione delle Esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;

2° promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi (« Centro studi Triennale di Milano »);

3° sovrintendere, a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano.

Le Esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte, eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonchè nel Quartiere sperimentale modello.

Riassumo gli emendamenti proposti dal senatore Banfi a questo articolo 1°. Al comma 1° sostituire alle parole « Triennale di Milano » le parole « comunemente denominato Triennale di Milano ». Eguale modificazione sarebbe anche apportata al titolo del disegno di legge.

RUSSO, *relatore*. Confesso di non aver capito con precisione come l'avverbio « comunemente » possa chiarire il concetto che sta a cuore al senatore Banfi.

BANFI. È già accaduto che si crei un istituto recante un dato nome, il quale per abbreviazione assuma il titolo di Triennale di Milano. Ora la Triennale di Milano, di cui noi parliamo, si interessa a che il titolo rimanga a lei attribuito, perchè è entrato nell'uso pubblico di distinguerla con tale denominazione.

RUSSO, *relatore*. Ma è quel « comunemente » che mi pare non riesca a salvare la proprietà artistica dell'Ente.

MERLIN ANGELINA. Vorrei a questo proposito una spiegazione: se vi è una disciplina per la denominazione di queste esposizioni. Tale disciplina esiste per la denominazione dei giornali. Se io voglio creare un giornale nuovo e dargli un determinato titolo, debbo chiedere il beneplacito dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, che me lo può negare se esiste già un giornale che abbia lo stesso titolo. Ora io domando se eguale disposizione esiste per queste iniziative artistiche, perchè, se esistesse, evidentemente il Ministro dovrebbe negare a qualsiasi altra esposizione, che non sia quella in esame, la denominazione di Triennale di Milano.

BANFI. Esiste infatti un disciplinamento, ma esso riguarda il titolo completo — che nel nostro caso sarebbe quello di Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti ecc. — e non la denominazione comunemente accettata dal pubblico. Perciò il titolo Triennale di Milano può essere usato da qualsiasi iniziativa del genere, perchè è una denominazione comune, corrente, in quanto a Milano e fuori di Milano quando si parla di Triennale di Milano si vuole indicare proprio l'Ente autonomo di esposizione triennale ecc.

RUSSO, *relatore*. E ciò non è indicato chiaramente da quel « Triennale di Milano » messo fra parentesi? Con quella formula mi pare

si significhi che questa è la denominazione più abbreviata e conosciuta.

BANFI. Rimane sempre il fatto che « Triennale di Milano » non è il titolo ufficiale e sancito dalla legge, ma soltanto quello corrente. È per questo che la direzione chiede che si permettano le parole « comunemente denominato », appunto per dare a questo titolo una sanzione ufficiale.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Riassumendo, il senatore Banfi vuol dare una consacrazione ufficiale all'uso comune del nome « Triennale di Milano », e sostiene che la semplice dizione « Triennale di Milano » non basta, in quanto così espressa essa non significherebbe che l'Ente autonomo è espressamente riconosciuto come Triennale di Milano.

BUONOCORE. Io penso che non basterebbe mettere la parola « Triennale », ma occorrerebbe aggiungere l'anno della sua istituzione, perchè allora noi avremmo un termine fisso di riferimento. Quando questo Ente fu creato, nel 1931, ha avuto un riconoscimento giuridico poichè effettivamente qui noi trattiamo di una persona giuridica, di un ente morale: infatti, quando si parla di ente autonomo, vogliamo intendere che questo è un ente morale. Comunque la parola « ente » mi autorizza a ritenere che si tratti di una persona giuridica, e allora aggiungere la data d'istituzione mi sembra la formula più semplice per evitare altre confusioni ed altre omonimie. Osserva il collega onorevole Banfi che ci sono anche altre triennali, ma queste, se non sono enti autonomi, se non sono persone giuridiche, non potrebbero adoperare questo termine, ed eventualmente dovrebbe intervenire il Prefetto per impedire che sorgano confusioni quando si voglia dare alla parola « triennale » una interpretazione generica, il che non può essere. Quindi, mi pare sostanzialmente che debba essere cura del Prefetto e delle autorità locali impedire che sotto questo nome di « triennale » si possa nascondere un equivoco a tutto danno dell'Ente autonomo, cioè della persona giuridica del 1931.

BANFI. La fissazione della data specifica che si tratta dell'« Ente autonomo ecc. » non chiarisce affatto l'uso volgare delle parole « Triennale di Milano ». È già avvenuto

— infatti questa questione è nata da un fatto concreto — il tentativo di un accaparramento di espositori sotto la formula di « Esposizione triennale di Milano di arti decorative ecc. ». Ora, chi può proibire di usare la parola « triennale » la quale significa semplicemente « ogni tre anni »? Però questo uso, che nella pratica diventa, per abbreviazione, « triennale », costituisce per la vera triennale di Milano un certo pericolo perchè, non dico che svii gli espositori, ma crea un equivoco che alla esposizione può riuscire dannoso.

PRESIDENTE. Debbo dire che io dubito che la dizione proposta dall'onorevole Banfi abbia tutta l'efficacia che egli le attribuisce.

MAGRÌ. Io ritengo che il testo del disegno di legge sia sufficientemente chiaro perchè, quando il titolo corrente viene consacrato nell'articolo, sia pure ponendolo tra parentesi ma tra virgolette, mi pare che questo segno, comune nella nostra grafia, indichi con chiarezza che questo è il titolo abbreviato che si aggiunge all'altro titolo ufficiale sancito dal decreto legge del 1931. Io credo quindi che la dizione proposta « comunemente denominata » diminuisca, piuttosto che consacrare in maniera più precisa, il valore del titolo corrente. Il fatto di averlo messo tra virgolette indica senz'altro che questo « Ente autonomo ecc. » ha come suo titolo abbreviato quello di « Triennale di Milano » ma che, anche tale titolo abbreviato, ha un carattere ufficiale perchè sancito oggi in una legge da noi. Quando noi invece diciamo « comunemente denominata » noi affermiamo l'esistenza di un uso corrente ma, secondo me, non precostituiamo un diritto.

BANFI. La formula da me proposta è quella desiderata dall'attuale direzione perchè sancisse il diritto, da parte dell'Ente autonomo, di attribuirsi questo nome di « Triennale di Milano » dal fatto di un uso pubblico, diciamo così, della parola.

Se si pensa che, secondo la proposta governativa, questo diritto sia sicuramente più garantito, io non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento. Però, si badi che quel titolo messo tra parentesi, « Triennale di Milano », determina una situazione molto curiosa, in quanto evita che si possa usare questa parola « triennale » insieme alle parole « di Milano », ma non che si possa usarla in uno con un'altra parola.

RUSSO, *relatore*. Vorrei ricordare che noi abbiamo anche la Biennale di Venezia delle arti figurative nonchè quella del cinema: esse hanno la stessa denominazione, senza contare anche il Festival della musica. Ciò non pregiudica niente. Del resto il nome d'arte, il battesimo ufficiale per l'Italia e l'estero, deve essere questo: « Triennale di Milano »; e credo sia bene garantita questa denominazione dal rilievo che la denominazione ha nel testo dell'articolo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che l'avviso migliore sia quello, in sostanza, di lasciare il testo così come è, per questo motivo: il titolo, il nome di un'ente autonomo non è un qualche cosa che si possa giuridicamente mutare per caso, in virtù dell'uso o di una parola in più o in meno in un articolo di una legge, il quale si riferisce al titolo giuridico che l'Ente autonomo aveva. Il titolo dell'Ente è un istituto giuridico che ha avuto vita in virtù della avvenuta osservanza di determinate formalità, quelle formalità che hanno portato al riconoscimento dell'Ente stesso, per modo che, giuridicamente, oggi il nome di questa esposizione è « Ente autonomo esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ». Se si vuole prendere delle precauzioni contro una forma di concorrenza sleale che venga fatta da altre esposizioni del genere, bisognerà promuovere quei provvedimenti che possono portare, in sede giuridica, alla integrazione del nome di « Ente autonomo esposizione ecc. » con l'aggiunta, di pieno diritto, delle parole « Triennale di Milano ». Lasciare la legge così come è, con la parentesi e le virgolette intorno alle parole « Triennale di Milano », o aggiungervi le parole « comunemente denominata », non sposta e non aggiunge niente. Quando io parlavo precedentemente, mi riferivo alla interpretazione da dare al pensiero del senatore Banfi, ma non lo accettavo in un senso o nell'altro. Io credo che l'intenzione del senatore Banfi sia ben chiara e tenda appunto a dare un riconoscimento, una consacrazione ad un nome che è entrato nell'uso e che non si vuole possa essere usurpato illegittimamente da altri. Ma io credo che l'obiettivo propostosi dal sena-

tore Banfi non si raggiunga nè in una maniera nè nell'altra. Quindi, non credo che valga la pena, per questo solo motivo, di mandare eventualmente il progetto di legge nuovamente alla Camera. Credo che sia conveniente lasciare le cose come stanno, salvo poi a far promuovere, in sede competente, il procedimento relativo alla nuova denominazione dell'Ente autonomo.

LOCATELLI. Effettivamente la proposta dell'onorevole Sottosegretario è giusta, ma io debbo osservare che un tempo, prima del famoso decreto fascista del 1931, la denominazione era « Triennale di Milano », e seguiva poi fra parentesi « Esposizione triennale internazionale di Milano ecc. ». Perchè non torniamo a questa denominazione? Perchè mettere in fondo le parole « Triennale di Milano » quando dovrebbero essere in principio? Torniamo, ripeto, alla denominazione antica. Ciò naturalmente, potrà avvenire in sede di Statuto, ma ne faccio raccomandazione formale e desidero che i colleghi aderiscano a questa mia proposta, anche perchè, come assessore di Milano del 1921, io ricordo bene la dizione precisa. Io credo che la Commissione dovrebbe esporre il voto che in sede di Statuto l'Ente si chiami « Triennale di Milano » e, tra parentesi, segua il resto. Mi pare che così sia risolta la questione.

PRESIDENTE. Domando all'on. Banfi se ritira il suo emendamento.

BANFI. Lo ritiro, perchè mi pare chiaro che l'emendamento migliore si farà quando si modificherà nello statuto il titolo generale. Però occorre che noi prendiamo questo impegno.

PRESIDENTE. Al punto terzo dello stesso articolo 1, l'onorevole Banfi propone di aggiungere alle parole « sovrintendere, a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione... » la parola « anche » così da dire: « sovrintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione... ». Inoltre l'onorevole Banfi propone di aggiungere al punto terzo, infine, le parole « compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato Q. T. 8 ».

BANFI. Credo sia opportuno insistere sul primo emendamento, perchè qui si tratta proprio di attribuzioni. Ora il centro studi, come tale, è un organo che ha esclusivamente dei

compiti di studio; non è un organo deliberativo e neppure un organo esecutivo. La costruzione del quartiere sperimentale, la forma che esso deve assumere, la responsabilità di tutta l'organizzazione, devono evidentemente spettare alla direzione, sentito il Centro studi, cioè con la collaborazione del Centro studi. Questa è l'opinione della direzione. Mi pare che la cosa abbia un certo peso.

RUSSO, *relatore*. Questa « soluzione dei problemi e sviluppo delle direttive urbanistiche, edili, architettoniche del quartiere sperimentale », da chi sono curati?

BANFI. Dalla direzione dell'Ente autonomo, mentre il Centro studi prepara i progetti.

RUSSO, *relatore*. L'aggiunta della parola « anche » mi pare che non chiarisca, aggiunga o specifichi molto.

BANFI. Tale aggiunta elimina la possibilità che si abbia l'impressione che i compiti, a cui si riferisce il testo del disegno di legge, siano di competenza esclusiva del Centro studi.

RUSSO, *relatore*. Mi sembra evidente che un Centro studi non può assolvere interamente quei delicatissimi compiti che concernono lo sviluppo di un quartiere sperimentale modello. Il Centro studi, per sua stessa natura, non può che apprestare, su richiesta dell'Ente, gli studi, i progetti, le modifiche. Ma al di là degli studi, certamente non può andare.

BANFI. Ma io mi chiedo se la formula della legge è abbastanza chiara, perchè qui si dice « sovrintendere, a mezzo del Centro studi » e quindi sembra che si tratti di una competenza esclusiva del Centro studi stesso. Tale ambiguità può dare origine anche a questioni di competenza piuttosto gravi.

Il mio emendamento è stato proposto per valorizzare proprio il Centro studi, ma in giusta misura, perchè nella formula del disegno di legge è stato valorizzato troppo.

RUSSO, *relatore*. Ma non ci potrebbe essere interferenza di poteri tra l'uno e l'altro? Può sorgere qualche difficoltà nel garantire l'una e l'altra attività e nel garantire l'indipendenza dell'una e dell'altra.

BANFI. È chiaro di che cosa si tratti quando si dice « Centro studi ». Ma il significato diventa oscuro quando si assume questa formula della legge che stabilisce che il Centro

deve sovrintendere alla soluzione dei problemi ed allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili ed architettoniche. Il Centro studi dovrebbe collaborare solamente. Per questo si potrebbe formulare una dizione che includesse la *collaborazione* del Centro studi. Mi pare che sia utile e necessario definire qui la posizione del Centro studi, impedendo che il Centro si assuma una responsabilità che non può assumersi e competenze che non gli sono proprie.

LOVERA. A me pare che la funzione del sovrintendere spetti unicamente e soltanto alla direzione. Il Centro studi può collaborare, dare suggerimenti. Noi possiamo stabilire questa collaborazione, ma sempre subordinandola ad una sovrintendenza che spetta alla direzione. Se noi invece approviamo la dizione del disegno di legge di questo articolo attribuiamo la sovrintendenza non più alla direzione dell'Ente ma al Centro studi, che non è un organo indicato per questa funzione. Quindi io sarei proprio dell'opinione di introdurre l'*anche*, proposto dal senatore Banfi, perchè non sminuisce affatto l'importanza del Centro studi e perchè, nel caso di un conflitto di attribuzioni, lascia la sovrintendenza alla direzione che si dovrà e potrà valere dei suggerimenti e dei consigli del Centro studi, ma che non deve essere messa alla mercè del Centro studi medesimo.

RUSSO, *relatore*. Mi sembra che anche su questo punto si possa invocare lo Statuto ed in quella sede esaminare e stabilire le vere attribuzioni del Centro studi. Solo in sede di Statuto si può, diciamo così, sistemare le competenze che spettano a chi dirige questo quartiere sperimentale. Solo nello Statuto tutto potrà essere precisato e risolto.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me, qui la dizione dell'articolo non lascia intendere che il Centro studi sovrintende a sua discrezione. Chi sovrintende sono sempre gli organi direttivi, cioè la direzione. Al Centro studi si attribuisce solo una funzione ausiliaria di collaborazione. D'altra parte, in sede di Statuto, queste questioni possono essere meglio precisate e determinate, stabilendo chiaramente i poteri specifici degli organi ausiliari. È l'Ente autonomo che sovrintende,

non è il Centro studi, che è un organo ausiliario creato per il buon funzionamento dell'Ente medesimo.

LOVERA. Non mi pare che, in questo caso, lo Statuto possa modificare la dizione dell'articolo di questa legge.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che, se il soggetto principale è l'Ente autonomo, il potere della sovrintendenza è dato alla direzione dell'Ente autonomo. Attribuendo quella particolare funzione al Centro studi non si menoma, a mio parere, con questo inciso, la potestà dell'Ente.

RUSSO, *relatore*. Secondo me, la dizione dell'articolo è impropria. Bisognerebbe dire « con la collaborazione del Centro studi ».

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se si dicesse « con la collaborazione del Centro studi », si potrebbe dedurre che addirittura la direzione, quando debba sovrintendere, debba essere integrata dal concorso del Centro studi. Perciò, secondo me, o si dovrebbe lasciare la dizione dell'articolo nel suo testo originale, o si dovrebbe sopprimere l'inciso « a mezzo del Centro studi Triennale » finché non si trovi una migliore dizione in sede di Statuto.

LOVERA. Io sono del parere che si debba subito, in questa sede, trovare la formula adatta.

BANFI. La nostra preoccupazione è che la questione debba essere risolta subito. Occorre insistere su questa questione che è importante, perchè le difficoltà si stanno già presentando nei rapporti tra la direzione dell'Ente ed il Centro studi.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Banfi, tendente ad introdurre « anche » prima delle parole « a mezzo del Centro studi triennale ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LOCATELLI. Propongo che si approvi anche l'emendamento che dice « compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato Q T 8 ». Il piano regolatore di Milano è una cosa immensa, ed occorre perciò

specificare quello che deve essere chiaramente detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione quest'altro emendamento tendente ad aggiungere alla fine del punto terzo le parole « compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato Q. T. 8 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nella sua formulazione emendata e definitiva:

Art. 1.

L'ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (« Triennale di Milano »), istituito con regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, modificato dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 995, si propone i seguenti scopi:

1° provvedere all'organizzazione e alla gestione delle Esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite dal Consorzio Milano Monza Umanitaria, ed autorizzate in via permanente dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1929, n. 1178;

2° promuovere ed incrementare gli studi della arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna, a mezzo di un proprio centro di studi (« Centro studi Triennale di Milano »);

3° sovrintendere, anche a mezzo del Centro studi Triennale, alla soluzione dei problemi e allo sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del Quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano, compreso nel piano regolatore della città di Milano e denominato « Q T 8 ».

Le esposizioni previste dal n. 1 del presente articolo hanno sede permanente nel Palazzo dell'Arte, eretto dalla fondazione Bernocchi, e nelle zone adiacenti del Parco di Milano, determinate mediante accordi col comune di Milano, nonchè nel Quartiere sperimentale modello « Q T 8 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, così formulato:

Art. 2.

Sono organi amministrativi dell'ente:

- 1° il presidente;
- 2° il Consiglio d'amministrazione;
- 3° i revisori dei conti.

Sono organi tecnici:

- 1° la giunta esecutiva;
- 2° il « Centro studi Triennale di Milano ».

La metto ai voti.

(È approvato).

Segue l'articolo 3 così formulato:

Art. 3.

L'ente è amministrato da un Consiglio composto di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati:

a) sette, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria;

b) uno, dal Ministero della pubblica istruzione;

c) uno, dal Ministero dei lavori pubblici;

d) due, dal Ministero dell'industria e del commercio;

e) uno, dal Ministero degli affari esteri;

f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;

g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio di amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente.

MERLIN ANGELINA. Laddove al comma h) si dice: « uno, dall'organizzazione sin-

dacale degli artisti a carattere nazionale più rappresentativa, o in mancanza, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale », chiedo una spiegazione. Infatti, in Italia esistono molte organizzazioni rappresentative e vorrei sapere quale sarà il criterio determinante per stabilire quale organizzazione sia la più rappresentativa.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo punto è stato discusso ampiamente in sede di Commissione alla Camera dei deputati e si addivenne alla conclusione espressa nel comma in questione, in quanto si ritenne che per organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa si dovesse intendere quella organizzazione sindacale che avesse maggior numero di aderenti.

BUONOCORE. Vorrei fare un rilievo il quale riguarda due punti. Ho letto nell'articolo che in due casi per la nomina dei membri si sostituisce all'organizzazione il Ministro del lavoro. In tal caso il Consiglio dell'Ente non sarebbe più composto di quindici membri ma di quattordici membri, se il Ministro del lavoro dovesse rappresentare due enti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ipotesi sollevata dal senatore Buonocore dell'unificazione di due elementi del Consiglio nella persona del Ministro del lavoro non si può verificare perchè è detto chiaramente nell'articolo 3 che questi due membri o sono nominati dall'organizzazione, oppure su designazione del Ministro del lavoro e dell'organizzazione, o infine, entrambi dal Ministro del lavoro.

LOVERA. Vorrei sapere perchè al punto a) i due membri scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria debbano essere nominati dal Consiglio comunale di Milano.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è la transazione a cui si addivenne in sede di Commissione alla Camera dei deputati.

LOVERA. Non comprendo la ragione per cui questi due membri non possano essere nominati direttamente dalla Società Umanitaria, invece che dal Comune di Milano.

LOCATELLI. Parlo come parte in causa. Questa è una antica tradizione che rimonta ai tempi dei tempi e che si verifica in tutti i

casi in cui il Comune di Milano debba nominare commissari di qualsiasi ente. Anche per il passato il Comune di Milano ha chiesto sempre alla Società Umanitaria di proporre i nominativi e non si è verificato mai il caso che il Comune abbia rifiutato di nominare le persone proposte dall'Umanitaria. Il principio è ottimo perchè è giusto che l'Ente minore si riporti all'Ente maggiore.

BUONOCORE. La legge, quando investe il Consiglio comunale di Milano della nomina di sette membri, stabilisce che uno sia scelto tra gli appartenenti al Centro studi triennali di Milano e due siano scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria. Ora, appunto per salvaguardare l'autonomia della Società Umanitaria, proporrei che invece di dire: «scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria» si dicesse: «scelti su una terna di nomi proposta dalla Società Umanitaria».

GIARDINA. Sono d'accordo con il senatore Buonocore perchè in questa maniera noi abbiamo temperato la libertà dell'Umanitaria di dare una designazione, e nello stesso tempo la facoltà del consiglio comunale di poter scegliere sulla terna proposta.

BUONOCORE. E infatti così anche avviene per la Commissione edilizia.

MAGRÌ. Ho visto dal resoconto della Commissione della Camera che il particolare a cui si riferisce il senatore Buonocore ha dato luogo ad una vivacissima discussione, ed infine è prevalso il criterio di far designare i due rappresentanti dell'Umanitaria appunto perchè parecchi componenti della Commissione si appellavano al principio che non convenisse far nominare questi due membri da una istituzione che è di carattere privato e non sembrava loro giusto che un organo privato nominasse due membri di un ente i cui rimanenti componenti vengono tutti nominati da Enti pubblici. Perciò non si è voluto creare il precedente di far designare direttamente da un ente privato i rappresentanti per l'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale, pur avendo l'Umanitaria particolari benemeritenze nei riguardi della Triennale di Milano. Pertanto credo che sia superfluo ripetere la stessa discussione che già è stata fatta alla Camera. Personalmente mi permetto di osservare che, sui quindici

membri attribuiti al Comune di Milano sono un po' troppi. Tutti gli altri organi dello Stato hanno complessivamente solo 8 membri, e quindi un solo voto di maggioranza.

Per quanto riguarda il rappresentante scelto tra gli appartenenti al Centro studi triennale di Milano, mi permetto di osservare che questo Centro studi è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, e ciò è previsto dall'articolo precedente. Ora, quando cessa dalla carica il Consiglio dell'Ente, non cessa però di funzionare il Centro studi triennale di Milano, e quindi ci sarà un membro del Consiglio successivamente entrante in carica, il quale è stato nominato dal Consiglio uscente. Non capisco perchè il nuovo Consiglio di amministrazione debba essere vincolato a quello che è stato fatto dal precedente Consiglio di amministrazione. Non so se questo si sia fatto per stabilire una certa continuità di indirizzo tra un Consiglio di amministrazione ed un altro.

BANFI. Per quanto riguarda l'osservazione del collega Magri, credo che il rappresentante del Centro studi sia stato introdotto nel Consiglio di amministrazione per conferirgli una certa continuità, e soprattutto per una continuità di studi, data la funzione del Centro studi che è quella di vagliare le varie possibilità e di studiare le esigenze diverse che si possono presentare. Per quel che riguarda il numero dei rappresentanti nominati dal Consiglio comunale di Milano voglio qui, come partecipante dell'amministrazione di Milano, affermare che la Triennale vive perchè l'amministrazione comunale milanese la sostiene. D'altra parte è un interesse cittadino assai vivo, perchè tocca il fondo più reale della vita di Milano, cioè tutto l'ambiente degli artigiani e dei costruttori, ed è giusto che l'amministrazione comunale di Milano, per tutti i contributi che dà di carattere finanziario e di carattere morale, sia parte preponderante nel Consiglio dell'Ente. Pertanto ritengo che la nomina dei sette membri da parte del Consiglio comunale di Milano sia una cosa necessaria per le ragioni che ho precedentemente esposte.

GIARDINA. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Banfi. Circa la presenza di

un membro del Centro studi nel Consiglio amministrativo, occorre riferirsi all'articolo 2 il quale distingue gli organi amministrativi dagli organi tecnici, e il Centro studi di Milano è un organo tecnico dell'Ente. È vero che nel Consiglio ci sono già alcuni tecnici designati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria e commercio e dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti; però, con la rappresentanza del Centro studi di Milano si vuole garantire la presenza non di un tecnico generico, ma di uno specializzato nei problemi propri della Triennale di Milano.

Quanto ai sette membri, a me sembra che il numero sia giusto, perchè la storia del Comune di Milano è tale da farci ritenere che quel Comune sappia sovrintendere molto bene a tutte quelle manifestazioni che non hanno solo carattere regionale o locale, bensì rivestono un carattere nazionale. Quindi il numero di sette membri è adeguato alla funzione ed alla responsabilità che Milano si assume, di fronte all'Italia e all'estero, con la Triennale.

LOVERA. L'Umanitaria è un ente morale, non è una società privata, ed ha una personalità giuridica.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo: l'Umanitaria è un ente morale che ha una sua personalità giuridica.

LOVERA. In quanto poi alla nomina da parte del Consiglio comunale di Milano di sette membri, faccio osservare che in questi sette membri sono anche conteggiati i due rappresentanti della Società Umanitaria. Ora mi sembra che i due membri scelti in questa maniera non siano da considerarsi come rappresentanti del Comune di Milano, bensì come rappresentanti dell'Umanitaria. Il fatto di essere scelti dal Municipio di Milano è puramente occasionale, poichè la scelta avviene su designazione dell'Umanitaria. Anzi, dicendo che i membri debbono essere scelti tra gli appartenenti all'Umanitaria di Milano, noi daremmo loro una funzione particolare come riconoscimento del contributo che detta società ha dato e dà alla Triennale. Quindi credo sia il caso di dire: « Su designazione di una terna da parte della Società Umanitaria ».

LOCATELLI. Per quanto riguarda la questione della « terna » ho detto, e torno a ripetere, che il Comune ha sempre votato i nomi designati dall'Umanitaria. Sarebbe anche ingiusto che l'Umanitaria designasse i suoi uomini e il Comune non li votasse.

BANFI. Vorrei portare la questione su di un piano, diciamo così, giuridico. L'Umanitaria entra nel Consiglio come organo tecnico, per ciò che riguarda l'istruzione professionale, e quindi con un carattere affatto diverso da quello con cui gli altri organismi designano i loro rappresentanti nel Consiglio stesso. Attribuire all'Umanitaria una autorità maggiore nella elezione dei suoi membri, sarebbe darle una funzione che non corrisponde a quelle che sono effettivamente le sue competenze.

Il Consiglio comunale, come Ente pubblico di Milano, investe della sua autorità alcuni membri: tra questi membri vi sono alcuni rappresentanti di vari organismi che hanno una funzione tecnica e quindi possono tecnicamente collaborare. Uno è quello del Centro studi della Triennale, gli altri due sono quelli dell'Umanitaria. Naturalmente il Comune di Milano sceglierà persone di capacità tecnica, ma non mi pare che all'Umanitaria debba essere attribuita l'autorità di nominare essa stessa i propri rappresentanti nel Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento presentato dal senatore Buonocore, che dice: « due scelti entro una terna proposta dalla Società Umanitaria ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo allora alla lettera b). Ne do lettura: « uno dal Ministero della pubblica istruzione ».

MAGRÌ. Siccome alla lettera d) sono contemplati due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, e siccome la Triennale di Milano, se ha una finalità pratica per quanto riguarda il progresso dell'industria edilizia, ne ha anche una artistica — perchè in questa manifestazione non è facile distinguere fino a qual punto prevalga l'interesse pratico sull'interesse artistico e viceversa — io proporrei che i due Ministeri, quello dell'industria e commercio e quello della pubblica istruzione, fossero messi esat-

tamente sullo stesso piano. Quindi si dovrebbero attribuire sia all'uno che all'altro Ministero due rappresentanti. È, questo, un emendamento formale che propongo.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione è grato all'onorevole senatore Magri della sua proposta, che trovo giusta e raccomando all'accoglimento della Commissione.

L'Esposizione triennale internazionale, di cui ci occupiamo, è esattamente una esposizione delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna. Quindi è un genere di manifestazione nella quale sono, in parti eguali, interessati sia il Ministero dell'industria sia quello della pubblica istruzione. Sembra a me, dunque, che questi Ministeri meritino d'essere considerati sullo stesso piano. Per queste ragioni esprimo parere favorevole all'emendamento del senatore Magri, cioè che siano ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione due rappresentanti di ciascun Ministero.

GIARDINA. Faccio notare che il numero del Consiglio deve essere dispari, e che in questo modo esso diverrebbe pari. Eventualmente bisognerebbe aumentare il Consiglio di un altro membro.

TONELLO. Mi dispiace, ma sono d'avviso contrario al parere ora espresso circa l'opportunità di pareggiare il numero dei rappresentanti dei due Ministeri. L'Istituto della Triennale di Milano ha una funzione che è educativa, che implica anche la funzione artistica, ma che è soprattutto una funzione industriale e commerciale.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo far rilevare al senatore Tonello che noi abbiamo approvato poco fa un disegno di legge il quale fa obbligo al Ministero della pubblica istruzione di fornire un contributo di vari milioni alla Triennale di Milano. Quindi, non soltanto sotto l'aspetto della sua funzione artistica, ma anche per il suo contributo finanziario, è giusto che il Ministero della pubblica istruzione abbia per lo meno lo stesso numero di rappresentanti che ha nel Consiglio il Ministero dell'industria e commercio.

MERLIN ANGELINA. Poichè il numero dei membri di questo organismo deve essere dispari, aumentandone uno esso diventa pari: quindi bisogna nominare un altro membro. Perciò chiedo che sia aumentato il numero dei rappresentanti del Comune.

MAGRÌ. Ho visto che il progetto originale del disegno di legge prevedeva tredici membri i quali furono poi portati a quindici. Non vorrei ora che con le aggiunte si arrivasse a diciassette membri.

Il progetto originale fissava in cinque i rappresentanti del Comune di Milano e in otto gli altri rappresentanti; poi i cinque rappresentanti del Comune sono stati portati a sette, e adesso si vorrebbe portarli da sette a otto.

Si potrebbe — senza offesa per il Comune di Milano, perchè è ben lontano dalle mie intenzioni proporre qualcosa che possa suonare come una menomazione del contributo che il Comune di Milano ha dato e dà a questa manifestazione — ridurre a 6 i rappresentanti del Comune di Milano, lasciando invariati gli altri; così noi manterremmo il numero di 15 e verremmo incontro al desiderio di equiparare la rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione con quella dell'industria e del commercio.

LOCATELLI. Anche a nome di alcuni miei amici, sono assolutamente contrario a che si riduca il numero dei rappresentanti del Comune di Milano. Piuttosto non capisco perchè si debba modificare il numero degli altri membri. Lasciamolo come è stabilito nell'articolo.

LOVERA. Se noi riconosciamo la preminenza del Comune di Milano, si deve anche riconoscere una preminenza subordinata al Ministero della pubblica istruzione.

TOSATTI. Sono favorevole alla proposta di portare a due i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche e soprattutto per una questione di principio.

In tutte le leggi che sono state fatte in questi ultimi tempi, o per considerazioni sulla prevalenza di interessi industriali e commerciali, o per altre considerazioni, c'è stata la tendenza a dare al Ministero della pubblica istruzione delle funzioni subordinate, per cui esso avrebbe dovuto praticamente occuparsi solo dell'istruzione classica o qualcosa di que-

sto genere. Ora a me pare invece che il Ministero della pubblica istruzione debba entrare efficacemente nelle manifestazioni come la Triennale di Milano, le quali hanno un carattere moderno che si ricollega proprio con la scuola, con la formazione delle scuole artistiche e professionali. Inoltre, come ha opportunamente ricordato il Sottosegretario, poichè il Ministero della pubblica istruzione dà un contributo notevole a questa manifestazione, è giusto che abbia una rappresentanza adeguata. In conclusione sono per l'aumento da uno a due dei membri del Ministero della pubblica istruzione.

TONELLO. Insisto perchè si lasci inalterato il numero stabilito, e questo anche per una altra ragione di principio. Non bisogna solo valutare l'entità del contributo che dà il Ministero della pubblica istruzione, perchè anche tutti gli altri Enti, in qualche modo, concorrono alla riuscita di questa istituzione, tanto più che, lasciando inalterato il numero dei membri, l'Ente di Milano potrà continuare ad agire su quella linea di equilibrio su cui ha agito fino ad oggi, senza alcuna divisione e senza antagonismi.

MERLIN ANGELINA. Anche io sono d'avviso che bisognerebbe lasciare inalterato il numero complessivo dei membri. Piuttosto, poichè ho visto nel disegno di legge che vi sono due rappresentanti del Ministero dell'industria e uno della pubblica istruzione, proporrei di invertire le parti.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Agendo così si farebbe un torto al Ministero dell'industria e del commercio, per il quale è stata riconosciuta opportuna la rappresentanza di due membri.

GIARDINA. Se si ritiene che si debba aumentare il numero dei membri, poichè il disegno di legge prevede la creazione di un Consiglio di amministrazione e di una giunta esecutiva, il fatto che il Consiglio di amministrazione sia costituito da 15, 17 o 19 membri non può pregiudicare il funzionamento del Consiglio stesso. Essendo stati accolti alcuni degli emendamenti presentati, e dovendo perciò il disegno di legge tornare alla Camera dei deputati, ritengo che noi possiamo anche portare delle varianti circa il numero dei rap-

presentanti. In tal caso propongo che quelli nominati dal Consiglio comunale di Milano siano portati ad 8, quelli nominati dal Ministero della pubblica istruzione siano fissati in 2; a 2 siano portati quelli designati dal Ministero dei lavori pubblici; e infine quelli designati dal Ministero dell'industria e commercio rimangano 2, perchè l'industria e il commercio hanno finalità differenti.

I restanti rimangono come nel testo del disegno di legge. Poi aggiungerei un rappresentante del secolare Istituto lombardo di scienze e lettere, che è veramente espressione in sede scientifica dell'abilità e della vitalità nazionale.

BANFI. Mi associo per quel che riguarda quest'ultima parte alla proposta del senatore Giardina. L'Istituto lombardo ha una tradizione ormai più che secolare, rivolta soprattutto ad un fine scientifico tecnico. Lo scopo per cui l'Istituto è stato eretto più di un secolo fa era quello di incrementare gli studi delle scienze soprattutto tecniche, e la sua opera positiva è stata quella di collaborare allo sviluppo tecnico scientifico della provincia di Milano. Parecchi premi gli sono stati assegnati per gli studi accurati e le innovazioni di carattere tecnico che hanno lentamente trasformato l'industria milanese. Con la presenza di questo Istituto nel Consiglio di amministrazione, da un lato vi si apporta un elemento scientifico, che manca nel Consiglio stesso, dall'altro si viene a riconoscere l'importanza di un Istituto che ha contribuito notevolmente al progresso in Italia, ed ha ancora oggi una funzione così moderna ed attuale. Per queste ragioni mi associo alla proposta del senatore Giardina.

TONELLO. Mi associo anch'io a questa proposta.

RUSSO, *relatore*. Non ho niente in contrario a questo proposito.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione gli emendamenti proposti dal senatore Giardina ossia: portare il numero dei membri da quindici a diciannove; sostituire al primo capoverso dopo la lettera « a » la parola « sette » con la parola « otto »; sostituire dopo la let-

tera « b) » la parola « uno » con la parola « due »; sostituire dopo la lettera « c) » la parola « uno » con la parola « due »; aggiungere prima dell'ultimo comma una lettera « i) » seguita dalle seguenti parole « uno dall'Istituto lombardo di scienze e lettere ».

Chi approva questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Propongo poi che la dizione « dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » di cui alle lettere « g) » e « h) » sia sostituita dall'altra « dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale », per ragioni di coordinamento logico con il resto del testo dell'articolo. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo emendato:

Art. 3

L'ente è amministrato da un Consiglio composto di diciannove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati:

a) otto, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Società Umanitaria;

b) due, dal Ministero della pubblica istruzione;

c) due, dal Ministero dei lavori pubblici;

d) due, dal Ministero dell'industria e del commercio;

e) uno, dal Ministero degli affari esteri;

f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;

g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale più rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) uno, dall'Istituto lombardo di scienze e lettere.

Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio d'amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

All'inizio di ogni esposizione sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre revisori dei conti, designati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e dal Comune di Milano. Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Comune di Milano.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'ente e dei documenti relativi, la regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta all'anno, verifiche di cassa.

I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione. Essi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e, ove lo reputino necessario, a quelle della giunta esecutiva.

MERLIN ANGELINA. Propongo di modificare le dizioni « Ministro per il tesoro » e « per la pubblica istruzione » nelle altre « Ministro del Tesoro » e « Ministro della pubblica istruzione ».

Si tratta di una pura correzione di forma, la quale dovrebbe essere anche approvata nell'articolo seguente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Merlin. Chi approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così emendato.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

Lo statuto dell'ente sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio e sentito il Consiglio di Stato.

Nello statuto saranno anche contenute le norme concernenti le attribuzioni degli organi dell'ente.

BUONOCORE. La tecnica giuridica richiederebbe di capovolgere la dizione del primo comma dell'articolo.

Si dovrebbe cioè dire: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, ecc., lo statuto dell'ente sarà approvato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di modifica del senatore Buonocore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Propongo che le dizioni « per il » siano modificate e sostituite con la dizione « del » come negli articoli precedenti.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 5 nel testo presentato del Governo, con la modificazione approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

Sono abrogate le norme dei decreti-legge 25 giugno 1931, n. 949, e 3 giugno 1938, n. 995, che siano incompatibili con la presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Braitenberg ed altri: « Abrogazione dell'articolo 171 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero » (N. 245-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 171 del Testo Unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero » presentato dai senatori Braitenberg ed altri.

BRAITENBERG. La questione del riconoscimento dei titoli accademici conseguiti da cittadini italiani residenti in Italia che studino per qualsiasi ragione all'estero, è attualmente regolata dall'articolo 170 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Questo dispone che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale salvo il caso di leggi speciali. Le norme transitorie della stessa legge, all'articolo 332 dispongono che, fino all'emanazione di apposito elenco, le competenti autorità accademiche possono caso per caso, sempre che trattisi di titoli conseguiti in Università o Istituti superiori esteri di maggior fama, dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore a tutti gli effetti di quello corrispondente conferito dalle Università e dagli istituti superiori in Italia.

Questa è attualmente la regolamentazione del riconoscimento dei titoli esteri per i civili italiani che li abbiano conseguiti. Da questa sistemazione è però escluso un piccolo gruppo di civili italiani, e cioè gli appartenenti al gruppo etnico tedesco dell'Alto Adige. Tale esclusione si basa su tre leggi di cui due uscite nel 1924, in maggio la prima e in novembre la seconda, e la terza nel luglio del 1930. Si tratta di leggi fasciste che facevano parte della politica di quel partito verso le minoranze etniche. Queste disposizioni sono rimaste fino ad oggi in vigore e sono state riassunte nel Te-

sto Unico delle leggi sull'istruzione superiore. Ma oggi, nel clima della Repubblica democratica, mi pare che esse non possano più avere nessuna ragione di esistere, in quanto sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione ecc. e sono altresì in contrasto con l'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche esso legge costituzionale, che riconosce la parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale essi appartengono.

Se si esamina la questione dal lato giuridico mi pare non vi possa essere dubbio su ciò. Se non si ritiene di poter sostenere che queste due leggi, la Costituzione e lo Statuto del Trentino Alto Adige, abbiano implicitamente abrogato le disposizioni del Testo Unico, si dovrà almeno abrogarle con una legge speciale. Da qui la ragione della mia iniziativa che sopprime quelle leggi che possiamo definire razziali, e che sono un residuo del tempo fascista.

Esporrò ora quale effetto pratico avrà l'abrogazione dell'articolo 171 del Testo Unico, che io propongo. Nell'Alto Adige, fin dall'annessione avvenuta nel 1919, molti sono stati gli studenti che hanno frequentato le Università di Innsbruck, di Graz e di altre città austriache. Nei primi anni erano le difficoltà linguistiche che hanno indotto i giovani a frequentare università austriache invece che italiane; poi furono ragioni finanziarie, perchè la vita in Austria, specialmente a Innsbruck, costava molto meno che non la vita nelle città italiane. Quest'ultimo motivo è stato quello che, dopo l'ultima guerra, ha indotto molti dei nostri giovani a recarsi ad Innsbruck, perchè con lo scellino, venduto nella nostra regione a un prezzo molto basso, si poteva vivere colà per lo meno con un quinto di quello che si spendeva in Italia. La questione economica essendo per uno studente sempre di una certa importanza, gli studenti dell'Alto Adige preferivano trasferirsi in Austria piuttosto che presso Università italiane.

Ci fu un periodo, durante l'imperare del nazionalismo fascista e nazista, in cui alcuni passarono in Austria per ragioni nazionalistiche; ma la ragione predominante fu sempre quella finanziaria, tanto è vero che ad Inn-

sbruck non soltanto vi sono studenti del gruppo etnico tedesco, ma vi si trovano anche molti giovani del gruppo etnico italiano. Però, mentre per questi ultimi è senz'altro ammesso che essi si possano trasferire volendolo in una Università italiana per proseguire e terminare gli studi, per i cittadini italiani del gruppo etnico tedesco ciò è vietato appunto dall'articolo 171 del Testo Unico.

Attualmente studiano ad Innsbruck 220 Alto Atesini, di cui 58 del gruppo linguistico italiano ed i rimanenti del gruppo linguistico tedesco. Questi giovani hanno interesse a continuare i propri studi presso Università italiane in quanto, se vogliono esercitare una professione od entrare in un ufficio pubblico italiano, debbono aver compiuto gli ultimi esami in Italia. Purtroppo però le Università, alle quali questi giovani si sono rivolti nell'autunno scorso, hanno rifiutato loro l'immatricolazione e soprattutto il riconoscimento dei corsi anteriormente compiuti in Austria. È accaduto che si è risposto ad uno studente, che, dopo aver fatto tre anni nella Facoltà di medicina di Innsbruck chiedeva il riconoscimento dei propri studi, che « la vigente legislazione in materia non consente il riconoscimento degli studi eseguiti presso l'Università di Innsbruck, ostandovi il perentorio disposto dell'articolo 171 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ».

Il problema però riguarda non soltanto questi 200 studenti, che credo noi tutti desideriamo si trasferiscano alle Università italiane per metterli in contatto con la cultura e la scienza italiana, che non è seconda a nessuna (noi infatti abbiamo tutto l'interesse di fare entrare questi giovani nella vita spirituale italiana), ma è assai più vasto. Negli ultimi anni diversi dei nostri giovani, tutti cittadini italiani, hanno conseguito dei titoli accademici presso Università austriache. La questione del riconoscimento di questi titoli accademici ha già fatto parte anche del così detto accordo De Gasperi-Gruber di Parigi, i cui risultati sono stati trasferiti nell'allegato IV del trattato di pace. Esso stabilisce che il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato fra l'Austria e l'Italia, si impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco ed entro un anno dalla firma del

Trattato di pace stesso, a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi universitari.

Secondo mie informazioni assunte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, queste trattative furono iniziate durante i colloqui per il trattato commerciale e per le relazioni con il Tirolo, trattative che peraltro non furono proseguite, con il risultato che i giovani laureati nelle Università austriache non sono ammessi al riconoscimento delle loro lauree presso le Università italiane e non possono seguire corsi di perfezionamento in Italia.

Ho qui una lettera che il Ministro della pubblica istruzione ha inviato ad uno studente di Bolzano laureato in medicina, che voleva iscriversi alla scuola di perfezionamento in neurologia e psichiatria presso la Università di Bologna. La lettera è così concepita: « In relazione alla istanza con la quale la S.V. ha chiesto di essere iscritta alla scuola di perfezionamento in neurologia e psichiatria presso l'Università di Bologna in base ad una laurea in medicina e chirurgia conseguita ad Innsbruck, si comunica che a termini dell'articolo 171 del Testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, non è consentito il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero ai cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi. Pertanto, qualora la S.V. si trovi nella predetta condizione, la sua richiesta non può essere accolta ed ella non può, in tal caso, neppure fregiarsi della qualifica accademica di dottore sulla base di una laurea che non ha valore legale in Italia ».

Questo giovane perciò non può attualmente esercitare la professione e non può nemmeno perfezionarsi negli studi. La cosa è ancora più grave in quanto nella provincia di Bolzano sono stati banditi numerosi concorsi, specialmente per posti in Ospedali civili. A Bolzano, per esempio, è stato bandito un concorso per otto posti di medico assistente; un concorso simile è stato bandito a Merano ed in altre località. Tutti questi concorsi prevedono la presentazione di lauree italiane, e perciò i nostri giovani ne rimangono esclusi, perchè non possono ottenere il riconoscimento dei loro titoli. Questo è molto grave, in quanto che lo stesso Trattato di pace, all'allegato IV,

dispone che ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano sia concessa e garantita l'uguaglianza di diritti per l'ammissione nei pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione negli impieghi tra i due gruppi etnici. Ora, se si riconosce la uguaglianza dei diritti per l'ammissione nei pubblici uffici, bisogna dare facoltà ai nostri giovani di partecipare ai relativi concorsi; e per ottenere questo bisogna riconoscere loro le lauree conseguite all'estero, e ciò fino a quando non sarà stabilito da una convenzione internazionale, dovrà permettersi che avvenga attraverso esami di riconoscimento sostenuti presso le Università italiane.

Per fare un altro esempio, noi stiamo attualmente sistemando i nostri uffici regionali ed abbiamo bisogno di nuovo personale; ed a tale scopo saranno banditi dei concorsi. Ma anche da questi concorsi i giovani di cui sopra saranno esclusi fino a quando non potranno ottenere il riconoscimento.

È chiaro che non si può continuare ad osservare una legge fascista, che esclude una parte dei cittadini italiani residenti in Italia dai diritti riconosciuti a tutti gli altri cittadini nelle stesse condizioni. La mia proposta di legge non ha nulla a che fare con la convenzione che deve essere stipulata. Se la convenzione fosse presto raggiunta, questi giovani non avrebbero più bisogno di fare gli esami di riconoscimento: se però, come sembra, la stipulazione della convenzione andrà per le lunghe, non rimane altro da fare che permettere degli esami da sostenersi presso le Università italiane al fine di riconoscere i titoli di studio conseguiti in Austria. Cosa che oggi non avviene o, se è avvenuta in singoli casi, non ha avuto alcun valore, perchè dopo che il giovane ebbe a sostenere tali esami di riconoscimento, gli si comunicò che la Università non era in grado di rilasciargli il diploma ostandovi l'articolo 171 della predetta legge fascista. Cosicché questi giovani si sono sottoposti all'esame, hanno speso soldi per trasferirsi presso le sedi di Università, e non hanno avuto alcun riconoscimento.

Io non dubito che la Commissione approverà la mia proposta di abrogare l'articolo 171. Ma qui avrei, seduta stante, da fare un emendamento all'articolo unico da me proposto.

L'onorevole Sottosegretario, in via privata, è stato così cortese da avvertirmi che l'abrogazione dell'articolo 171 non basta, perché ci sono ancora due disposizioni transitorie che riguardano appunto i cittadini delle provincie annesse. La prima disposizione è la 332, la quale dispone che, fino a quando non sarà emesso il decreto ministeriale che fissa l'elenco delle Università estere che possono essere riconosciute, rimane in vigore la legge che dà alle competenti autorità accademiche il diritto di riconoscere o meno gli studi compiuti. Ma anche qui, nell'ultimo comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 171 del Testo unico. L'altra disposizione è contenuta nell'articolo seguente delle norme transitorie, il 333, che dispone che per tutti i titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi prima della data di pubblicazione del Testo unico, si applichino le disposizioni dell'articolo 8 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, dell'articolo 29, comma ultimo, del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'articolo 18 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1176.

Perciò io proporrei il seguente emendamento all'articolo unico: « Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto legge 31 agosto 1933, n. 1592 ».

GIARDINA, *relatore*. Il disegno di legge di iniziativa del senatore Braitenberg e di altri colleghi riguarda appunto — come ha ben rilevato nel suo intervento lo stesso presentatore del disegno di legge — la abrogazione dell'articolo 171 e, come da suo emendamento, dell'ultimo comma dell'articolo 332 e dell'articolo 333 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Io ritengo che non si possa non essere favorevoli all'accoglimento di tale disegno di legge, che viene a togliere una disarmonia rispetto ai principi ormai sanciti nella nostra Costituzione, nonché nello Statuto dell'Alto Adige, e precisamente dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 2 dello Statuto dell'Alto Adige. Se anche noi oggi non accogliessimo questo disegno di legge, non appena la Corte costituzionale sarà costituita gli Altoatesini avrebbero diritto di rivolgersi

direttamente all'Alta Corte per chiedere l'abrogazione di una legge che è contraria alla Costituzione italiana.

Riassumo in due parole la questione che è stata posta dal senatore Braitenberg. L'articolo 171 dispone che per alcuni cittadini italiani, e precisamente per quelli di nazionalità originaria non italiana dei territori annessi, non fossero valide le norme generali stabilite all'articolo 170 del Testo unico circa il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti fuori d'Italia. L'articolo 170 infatti disciplina questa materia per tutti i cittadini italiani, mentre l'articolo 171 fa una eccezione per i cittadini dei territori annessi, e ciò per motivi di politica estera e di situazione interna oggi superati nel clima della nuova Italia democratica, in cui — e lo stesso istituto della Regione di nuova creazione lo manifesta ed esprime — non c'è più il desiderio di modellare e livellare, non soltanto con una medesima veste giuridica, ma anche da un punto di vista mentale tutti gli italiani, ma invece si vuole lasciare ad ognuno il proprio respiro nell'ambito della propria regione, perché non esistono più preoccupazioni che possano scaturire da eventuali moti di indipendenza, quando regna il rispetto della tradizione civile e storica di ciascuno.

Io do quindi parere favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, e ciò anche in riferimento all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 332 e dell'articolo 333, come testè proposto dal senatore Braitenberg.

LOCATELLI. Dichiaro, interpretando anche il pensiero dei miei amici, che l'articolo 171 del Testo Unico approvato il 31 agosto 1933, è una norma fascista che bisogna abolire. D'altra parte è supremamente ingiusto che non siano riconosciuti i titoli accademici conseguiti dai cittadini italiani di nazionalità non italiana.

TONELLO. Credo che, interrogando la propria coscienza, ciascuno di noi riconosca la giustizia della richiesta fatta dal collega Braitenberg e di conseguenza che debba essere approvato questo disegno di legge. Non è una piccola questione quella della equipollenza dei titoli accademici di un paese o di un altro. È una questione che si è affacciata anche nelle discussioni internazionali. Io che vi parlo, per

esempio, ero direttore di un giornale quotidiano socialista in Svizzera, e ciò nel 1925-26, e sostenni a spada tratta che agli studenti ticinesi che si recavano a studiare nelle Università italiane venisse riconosciuta l'equipollenza della laurea conseguita in Italia con quella svizzera. Erano sorte però molte difficoltà a questo proposito. Da una parte gli italiani e dall'altra gli svizzeri sollevavano diverse obiezioni.

Aid ogni modo, nel nostro caso, si tratta di cittadini italiani, e non è concepibile che essi non abbiano gli stessi diritti che hanno altri cittadini italiani. Perciò noi potremmo sollevare delle doverose obiezioni se si trattasse di rendere internazionale l'equipollenza dei titoli conseguiti nelle singole Università dei diversi paesi, poichè è un problema più ampio e che esula dalla nostra fattispecie; ma qui si tratta invece di una questione di giustizia diretta, alla quale noi dobbiamo dare la nostra adesione.

MERLIN ANGELINA. Il mio desiderio di romperla con tutte le autarchie fasciste è temperato da certe considerazioni pratiche a proposito di questa legge. La preoccupazione principale è questa: se noi, accettando senz'altro l'articolo unico così come è stato formulato, non creiamo dei precedenti per altra gente che possa acquistare la cittadinanza italiana nell'avvenire, come avviene molto spesso, con dei titoli di studio conseguiti all'estero, facendo — diciamolo subito — una concorrenza ai molti, ai troppi laureati italiani. C'è poi il fatto che in molti paesi stranieri si concedono dei titoli accademici senza che si siano compiuti gli stessi studi per i quali quel titolo viene concesso in Italia. Per esempio, vi sono degli ingegneri minerari nel Belgio che ottengono titoli accademici senza avere compiuto studi preliminari.

PRESIDENTE. Ma questo è un problema che non ha nulla a che vedere con l'abrogazione dell'articolo 171, il quale riguarda esclusivamente gli Altoatesini.

MERLIN ANGELINA. C'è poi un'altra questione, accennata dal collega Braitenberg, e cioè il fattore economico per cui moltissimi studenti dell'Alto Adice, poichè ad Innsbruck spendono un quinto di quello che spendono in Italia, preferiscono andare colà. Ciò è av-

venuto per il passato, ma non c'è ragione che non avvenga anche nell'avvenire; ed allora c'è da considerare il fatto della formazione spirituale e culturale di questi Altoatesini, che si recano in Austria e poi ritornano in Italia con una mentalità che naturalmente rimarrebbe squisitamente tedesca. Ora io ho il rispetto massimo di tutti i tedeschi, rispetto tutte le nazionalità; ma noi in tale maniera, anzichè ottenere una fusione, verremmo a creare una frattura maggiore.

In linea generale io sono favorevole alla legge, però ho ritenuto doveroso di dover fare queste osservazioni.

BANFI. Credo che noi ci troviamo di fronte ad una proposta che, sotto qualsiasi aspetto la si consideri, deve essere approvata. Sotto l'aspetto anzitutto costituzionale, non v'è dubbio che siano probative le dimostrazioni dei colleghi Braitenberg e Giardina che la disposizione attualmente in vigore contrasti con la definitiva e netta posizione presa dalla nostra Costituzione, e che perciò come tale debba essere abrogata. C'è poi un motivo politico per cui noi dobbiamo liberarci da tutta la bardatura fascista. E con ciò non voglio dire che noi dobbiamo abrogare tutte le leggi approvate in periodo fascista, bensì che dobbiamo sollevare la nostra legislazione dal peso di tutte le disposizioni spiritualmente fasciste. Ora è così evidente che l'articolo 171 del Testo unico è impregnato dello spirito intransigente e settario di lotta contro i diritti delle nazionalità, che noi non possiamo non abrogarlo.

Ed aggiungerò anche — come ha rilevato il senatore Tonello — che alla questione politica si connette una questione morale. Vorrei poi far osservare alla onorevole Merlin che qui non si tratta di una disposizione riguardante tutti gli Altoatesini nei rispetti del conseguimento dei titoli accademici all'estero, ma di una disposizione limitata ai cittadini italiani che non sono di nazionalità italiana. Una vera distinzione tra italiani e italiani noi non possiamo accettarla in nessun caso, e dobbiamo combatterla come questione di principio fondamentale. C'è poi un altro aspetto essenziale, quello culturale. Questi giovani che hanno frequentato Università al di là del confine non sono in grado di trasferirsi in Università italiane per completare la propria cultura. Il di-

sposto dell'articolo 171, che vorrebbe teoricamente rafforzare la cultura italiana, viceversa impedisce ai giovani italiani di nazionalità non italiana di appropriarsi della nostra cultura, se si vieta loro di frequentare le nostre Università .

La questione culturale va poi osservata sotto un altro punto di vista. L'apporto della cultura straniera alla cultura italiana ha una importanza decisiva per la nostra ricostruzione e per la nostra vita culturale. La funzione delle popolazioni allogene che si trovano ai confini del nostro Paese è precisamente questa, di essere mediatrici nei rapporti tra la cultura straniera e la nostra cultura. Questo legame non diminuisce la forza di una cultura nazionale: l'aumenta perchè non la isola ma la rende realmente, pur nella sua singolarità nazionale, universale e capace di abbracciare tutti i problemi che vengono presentati nella cultura europea. E qui desidero rilevare un'altra cosa, a proposito delle osservazioni della collega Merlin. Essa si preoccupa che, in questo modo, si venga a costituire un isolamento. Ma l'isolamento lo creiamo proprio quando impediamo agli studenti del gruppo etnico tedesco di entrare nelle nostre università. D'altra parte, ci sono le disposizioni dell'articolo 170, le quali sanciscono quelle che devono essere le disposizioni particolari per il riconoscimento dei titoli accademici posseduti ed acquistati all'estero. Quindi noi non rinunciamo a nessuna delle nostre possibilità di controllo sulla validità dei titoli accademici, ma diamo modo a questi giovani di poter entrare nella cultura italiana e nella vita italiana, dove hanno diritto di entrare come cittadini italiani uguali a tutti gli altri cittadini italiani.

BRAITENBERG. Ringrazio i colleghi che si sono espressi favorevolmente all'approvazione di questo disegno di legge. Alla senatrice Merlin vorrei rispondere che è giusta la sua preoccupazione che con questo disegno di legge si potrebbe creare una condizione di cose non simpatica, e cioè che i nostri giovani dell'Alto Adige continuino a studiare fuori. Ma io posso tranquillizzare la onorevole Merlin. Le condizioni economiche nel frattempo sono talmente cambiate, che studiare fuori d'Italia non è più economicamente

conveniente. L'anno scorso si poteva acquistare lo scellino a sei lire e quindi lo studente, il quale spendeva due o trecento scellini, trovava conveniente studiare fuori. Ma a Natale lo scellino era a 15 lire, oggi è a 20. Le condizioni di vita a Innsbruck sono migliorate, ma il costo della vita è aumentato. Perciò tra poco non ci sarà più nessuna convenienza per questi giovani a studiare fuori d'Italia.

Del resto, essi stessi, nel proprio interesse, vedono tutto il vantaggio di compiere i loro studi nelle università italiane.

Al senatore Banfi, che ha fatto un'osservazione giusta, vorrei confermare che effettivamente la nostra gioventù che ha studiato qualche mese fuori è adattissima a favorire quell'affiatamento tra la scienza estera e quella italiana, che è desiderabile. Se mi è consentito un esempio personale, potrei dire che ad esempio mio figlio, che si trova nelle condizioni di cui tratta il disegno di legge, e che ha studiato tre anni a Innsbruck, essendosi iscritto all'Università di Roma — naturalmente al primo anno — collabora oggi intensamente con i professori in lavori di traduzione di studi svizzeri, germanici ecc. In conclusione, io prego la Commissione di approvare il disegno di legge da me presentato.

TOSATTI. Desidero esprimere il mio desiderio che il disegno di legge venga approvato all'unanimità per il valore morale che esso ha ed anche per un'altra ragione formale, che è quella a cui ha accennato la senatrice Merlin quando ha detto che la disposizione dell'articolo 171 è contraria non solo allo spirito ma anche alla lettera della Costituzione, in quanto residuo di una discriminazione, qualunque essa sia, fatta in base ad un criterio di lingua o di razza, quindi impugnabile davanti alla Corte costituzionale. Ma noi non vogliamo assolutamente che si abbia un ricorso alla Corte. Nessuno in Italia deve ricorrere alla Corte costituzionale per un motivo di questo genere: sarebbe cosa antipatica e contraria allo spirito con cui deve cominciare a vivere la nostra Repubblica.

L'Italia ha avuto fiducia ed ha fiducia in tutti i suoi cittadini. Naturalmente l'Italia vigilerà perchè di questa fiducia non si abusi da parte di nessuno ma, siccome sappiamo che ci sono stati in questi ultimi decenni tanti

torti reciproci, da una parte e dall'altra, è impossibile, quando si vuole arrivare a cominciare una via nuova, andare a vedere chi ha avuto più o meno torto. Da oggi si deve dire che è cominciata una vita nuova, soprattutto con l'ordinamento regionale.

Anche a proposito della preoccupazione che è stata espressa per i problemi che possono sorgere dalla diversità di mentalità, osservo che questo fatto della mentalità diversa è in parte collegato col fatto di una lingua diversa e di una cultura diversa; ma noi speriamo e crediamo che il contatto con la nostra lingua e con la nostra cultura attenuerà la differenza di mentalità. Mi pare che questa sia una preoccupazione — non vorrei pronunziare la parola — di carattere nazionalistico: il nazionalismo sta proprio nella preoccupazione della mentalità e dello spirito particolari. Ora, ogni nazione ha la sua individualità; ma non crediamo che essa venga diminuita perchè uno va ad istruirsi in un Paese dove si parla quella che, in fondo, è la sua lingua materna. Questo, anzi, è anche un po' un diritto naturale, di istruirsi nella propria lingua materna. Date queste premesse, non credo che ci sia alcun pericolo. L'Italia si guadagnerà queste popolazioni quanto più dimostrerà che c'è veramente una casa aperta per tutti, ed in cui tutti possono portare il loro apporto anche culturale. Quanto al resto, cioè il vigilare affinché sia realmente osservata la lealtà verso lo Stato, questo è problema che si dovrà affrontare politicamente dagli organi dello Stato e che dovrà essere risolto con mezzi politici e morali. Ma non dobbiamo in nulla riattaccarci al passato, perchè proprio ora che ci avviamo verso una più larga collaborazione internazionale non possiamo, proprio in casa nostra, cominciare col mettere dei limiti. Penso che sarebbe una cosa utile dare la sensazione che questa decisione è stata presa all'unanimità, perchè si tratta della riparazione di un torto, di un'opera di giustizia compiuta da noi prima che dalla Corte costituzionale.

PERRONE CAPANO, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Ministero della pubblica istruzione condivide l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione per bocca del relatore e di coloro che sono intervenuti nella discussione. Assicuro

la senatrice Merlin che le preoccupazioni da lei enunciate non sussistono, in quanto la disposizione di cui si discute, e della quale si chiede l'abrogazione, non incide sul regolamento delle norme che riguardano la validità dei titoli accademici esteri in Italia. Tuttavia ritengo, pur concordando nei principi enunciati qui, che questa legge incida su rapporti che meritano una certa attenzione anche da parte di altri organi del Governo, e non soltanto da parte del Ministero della pubblica istruzione, cioè il Ministero degli esteri e la Presidenza del Consiglio, perchè non basta abolire una determinata disposizione perchè tutto si svolga poi regolarmente nel passaggio tra il regime precedente ed il regime nuovo. Occorre regolare tutto un complesso di rapporti per cui ci si verrà a trovare, indubbiamente, in uno stato di cose diverso da quello precedente; e, siccome si tratta di rapporti che non sono solamente regolati dal Ministero della pubblica istruzione, ma coinvolgono un'attività del Ministero degli esteri — scambi culturali con l'estero, per esempio — e coinvolgono poi la superiore attività coordinatrice della Presidenza del Consiglio, il Ministero della pubblica istruzione sottopone alla Commissione la considerazione seguente: se non sia opportuno, prima di decidere, perchè la decisione abbia luogo con pienezza ed integrità di conseguenze, riferire prima al Ministero degli esteri ed alla Presidenza del Consiglio, interessando questi organi affinché vogliano mandare loro rappresentanti alla discussione della legge.

GIARDINA, *relatore*. L'articolo 171 del Testo Unico, che riassume varie leggi, parla di cittadini di nazionalità non italiana, ma di territori annessi. Ora la formulazione dovrebbe essere ben diversa: si tratta di cittadini italiani dei territori annessi. Quindi la preoccupazione manifestata dall'onorevole Sottosegretario di Stato non credo che abbia fondamento. L'intervento del Ministero degli esteri e della Presidenza del Consiglio sarebbe giustificato qualora si trattasse di una legge che riguardasse cittadini stranieri, perchè allora soltanto c'è il problema della reciprocità di trattamento; vale a dire poi che noi, per riconoscere tutti i titoli conseguiti all'estero, dovremmo esigere per

il cittadino italiano uguale trattamento nello Stato straniero. Ma qui ciò non ha luogo in quanto si tratta di cittadini italiani. Noi abbiamo una quantità di cittadini italiani che vanno a studiare ed a conseguire un titolo di studio all'estero. Qui si tratta solo di una disparità di trattamento dovuta a vecchie preoccupazioni di politica estera ed interna, come ho accennato nella mia relazione. E penso che il disegno di legge, qualora venisse approvato da questa Commissione, non porterà come conseguenza delle complicazioni di natura interna o estera.

PERRONE CAPANO. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Pur trattandosi di cittadini italiani, esistono dei rapporti alla cui regolamentazione è interessato anche il Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha presentato dunque una formale proposta sospensiva. A norma del regolamento, hanno facoltà di parlare, prima che venga posta in votazione la proposta stessa, due oratori pro e due contro. Avendo già parlato contro la proposta l'onorevole Giardina, ancora un oratore potrà parlare contro la proposta e due a favore.

TONELLO. Se il provvedimento che stiamo per votare adesso implicasse l'intervento del Ministro degli esteri, allora, naturalmente, sarebbe più che logico che la domanda del Sottosegretario venisse accolta. Ma qui si tratta di prendere un provvedimento che è di nostra competenza nei riguardi di cittadini italiani, perchè nulla vi è di più antipatico e di più spregevolmente nazionalista del fare differenze tra quelli che parlano una lingua e quelli che ne parlano un'altra. Dal momento che sono tutti soggetti alle leggi della Repubblica, per me sono tutti cittadini italiani. Se dovessimo fare di queste distinzioni, non la finiremmo più; si potrebbero fare anche tra coloro che parlano dialetti diversi.

Noi votiamo questo disegno di legge perchè ha un carattere politico. La nostra linea politica è di interpretare la Costituzione, le libertà che la Costituzione sancisce, e di contenersi in modo che, nel campo della libertà giusta che noi concediamo a tutti i cittadini italiani, tutti si sentano uniti nella Repubblica italiana.

LAMBERTI. Effettivamente le considerazioni dell'onorevole Sottosegretario sono di qualche peso, ma io mi permetto di presentare ancora un altro aspetto della questione. È stato accennato dal presentatore del disegno di legge che questa materia deve formare oggetto di trattative tra il Governo italiano ed il Governo austriaco.

A me pare che questa questione investa un duplice ordine di interessi. Da un lato c'è l'interesse, che è stato così chiaramente lumeggiato, dei cittadini italiani di nazionalità tedesca, i quali reclamano un diritto che la Costituzione ci impegna formalmente a riconoscere, con l'approvazione di questo disegno di legge. Ma, collegata con questa questione, c'è l'altra dell'interesse che hanno le nostre Università ad avere riconosciuti i titoli che esse lasciano con reciprocità di trattamento da parte del Governo straniero. Ed allora potremmo ricorrere all'articolo 76 della Costituzione il quale stabilisce che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Noi potremmo pronunciarsi senz'altro per l'accoglimento del punto di vista espresso nel disegno di legge del collega Braitenberg, ma delegare al Governo, in sede di trattative con il Governo austriaco, la formulazione pratica in sede legislativa di questo principio, facendo sì che il Governo, nell'atto in cui riconosce gli interessi dei suoi cittadini di nazionalità tedesca, possa ottenere al tempo stesso dal Governo austriaco il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle nostre Università.

Faccio questa proposta, che è in fondo una sospensiva proposta in forma diversa.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Lamberti che la sua non è una proposta di sospensiva. Pertanto, nessuno chiedendo di parlare ancora sulla sospensiva, la pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Proseguiamo nella discussione.

LAMBERTI. Propongo che la Commissione si pronunci a favore nella proposta di legge, delegando però il Governo a concretarla ap-

punto in sede legislativa, durante le trattative che si dovranno svolgere tra il Governo italiano e il Governo austriaco per l'attuazione di questi principi sui quali si basa il nostro Trattato di pace, ottenendo al tempo stesso il riconoscimento dal Governo austriaco dei titoli rilasciati ai cittadini italiani, analogamente a questo provvedimento di legge.

LOVERA. Ritengo che la proposta del senatore Lamberti non sia giustificata, perchè presuppone un'analogia di situazioni tra Italia e Austria, che in realtà sono diverse, in quanto il territorio annesso all'Italia non ha corrispondenza in un territorio annesso all'Austria in cui si trovino cittadini austriaci di nazionalità italiana. Quindi non possiamo chiedere una reciprocità la quale presuppone condizioni di fatto che siano analoghe.

PRESIDENTE. Valendomi dei poteri che ho come Presidente, dichiaro estranea la proposta Lamberti alla nostra discussione, poichè riguarda un tema assolutamente diverso. Lo stesso senatore Breitenberg ha proposto alcune varianti al testo del provvedimento. Pertanto il testo emendato risulta così formulato:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Pongo in votazione il primo articolo secondo la formula testè letta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, proposto dal relatore Giardina, del quale do lettura: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.